



## COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

COPIA

### ORDINANZA N° 1 del 15/06/2015

Pubblicata il 15/06/2015

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA ED INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

### IL SINDACO

Merli Franco

**ESAMINATA** la richiesta di Ordinanza Sindacale della R.F.I. assunta al protocollo comunale con n. 2545 del 12/06/2015, con cui si evidenzia la necessità di prevenire possibili disagi e pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà RFI adiacenti alle linee ferroviarie;

**CONSIDERATO** che la norma richiamata nella citata richiesta, D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, artt. 52 e 55, prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che le coltivazioni a bosco poste sui terreni adiacenti non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

**DATO ATTO** che i tratti delle linee R.F.I. che attraversano il territorio comunale di Marano Ticino sono costeggiati da fondi agricoli e ampie aree boscate, in particolare per quanto riguarda la linea ferroviaria Novara-Sesto Calende-Luino;

**RAVVISATA** la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo ai privati confinanti con la sede ferroviaria il controllo della vegetazione insistente sui fondi di proprietà e l'eliminazione delle essenze dimoranti a distanze inferiori a quelle dettate dalla citata norma, di quelle morte, morenti o deperenti e di tutte quelle che, potenzialmente, in caso di caduta possano, per la loro distanza interferire con l'infrastruttura;

**RITENUTO** necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, fare sì che gli intestatari così come risultanti dalle visure catastali, adottino tutti i provvedimenti necessari;

### VISTI

- gli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980;
- l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

## ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti le linee R.F.I., lungo i tratti che attraversano il territorio comunale di Marano Ticino di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. procedere **al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque incombenti**, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
2. di procedere al **taglio di alberi, piante e siepi** nelle aree private prospicienti la sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

Detti interventi dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni** dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della manutenzione.

I proprietari inadempienti saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis - 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché segnalati, ai sensi dell'art. 650 del c.p., all'Autorità giudiziaria;

## RICHIAMA

Il divieto, stabilito dagli artt. 48 e 56 del citato D.P.R. 753/80, di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fieno ecc) a meno di 20 m dalla sede ferroviaria

## D I S P O N E

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
- Questura di Novara;
- Corpo Forestale dello Stato di Novara;
- Polizia Provinciale di Novara;
- Comando Stazione CC di Oleggio;
- R.F.I. per gli aspetti di specifica competenza;

L'ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di effettuare i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti della presente ordinanza.

## **R E N D E N O T O**

Che la presente ordinanza sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito del Comune e nelle bacheche comunali.

## **AVVERTE ALTRESI'**

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 così come modificata dalla L. 11.03.2005 n. 15, si avverte che:

- responsabile del procedimento è l'Arch. Sergio Gadda Responsabile del Servizio Tecnico;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971) n. 1034);
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO  
F.to Merli Franco